PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 11 (Convenzione Firenze)

Il pagamento alla Cassa di risparmio di Firenze delle annualita' di cui al precedente articolo 7, verra' fatto entro il luglio di ciascun esercizio finanziario a cominciare dal luglio 1905, purche' al 30 giugno 1905 risultino compiute le demolizioni dei vecchi casamenti esistenti sull'area prestabilita ed almeno iniziate le fondazioni del palazzo; bene inteso che ogni pagamento verrebbe sospeso, qualora entro il termine stabilito dal citato articolo 6 il palazzo stesso non fosse ultimato.

In quest'ultimo caso, e ove dopo una dilazione di un anno il Municipio non avesse completamente soddisfatto a tale suo impegno, sara' in facolta' dello Stato di sciogliere il presente contratto, e di ripetere dal Municipio la restituzione delle annualita' per suo conto pagate alla Cassa di risparmio di Firenze, aumentate dell'interesse composto del 2,75 per cento.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Firenze
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-firenze-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it